



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 89 DEL 22-06-2020

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E MEZZI ABBANDONATI E
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, SITI IN NORCIA SUL
TERRENO DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 119
PARTICELLA N° 179, EX ART. 192 COMMA 3 DEL D. LGS. 152/2006**

IL SINDACO

PREMESSO

- che con nota trasmessa dal Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Norcia, con Prot. 178 del 18/02/2020 ed acquisita al Prot. Com.le n° 3830 del 25/02/2020 e con successiva nota con Prot. 431 del 31/03/2020 ed acquisita al Prot. Com.le n° 6791 in pari data, veniva richiesta l'emissione di ordinanze a tutela dell'ambiente sanità e benessere animale;
- che nella suddetta nota Prot. 178 del 18/02/2020 ed acquisita al Prot. Com.le n° 3830 del 25/02/2020, veniva segnalato che, a seguito del sopralluogo congiunto con i referenti dell'Unità Sanitaria Locale Umbria 2 (USL Umbria 2) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), svoltosi in data 29/01/2020, sono state riscontrate anche diverse criticità in termini ambientali/sanitarie, individuate su un terreno sito in Norcia - ex Ferrovia Spoleto-Norcia, distinto catastalmente al Foglio 119 Part.lla n° 179, interessato dalla presenza di rifiuti e mezzi abbandonati (come dettagliato allegato "Rilievo fotografico") di proprietà della signora VENERI Silvana, nata a Roma il 26/01/1954 e pertanto, veniva chiesta l'emissione di apposita Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per la rimozione dei rifiuti ivi presenti;
- che il Sindaco emanava apposita Ordinanza n. 31 del 15-04-2020 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e mezzi abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi, siti in Norcia sul terreno distinto catastalmente al foglio 119 particella n° 179, ex art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- che con nota inviata dall'Avv. Valentino Angeletti, in nome e per conto della sig.ra Silvana Veneri, acquisita al Prot. Com.le n. 11984 del 04/06/2020, veniva dedotta la mancanza di responsabilità in capo alla proprietaria del terreno in oggetto;

VISTO

- l'articolo 192, comma 3, del D.Lgs. 152/06 (testo unico Ambientale), il quale stabilisce che: *“Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione,*

all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

RILEVATO

- che, nel dettato dell'art. 192, comma 3 D.Lgs n. 152/2006, il ricorso all'accertamento in contraddittorio costituisce il presupposto per l'adozione delle relative ordinanze;
- che, prima dell'emissione della suddetta Ordinanza n. 31 del 15-04-2020, non risultano effettuati gli accertamenti, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

RITENUTO

- che, pertanto, derivi l'opportunità di procedere alla revoca dell'Ordinanza n. 31 del 15-04-2020, dovendo preliminarmente provvedere agli accertamenti espressamente previsti e presupposti dalla normativa, al fine dell'effettiva instaurazione del contraddittorio;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

REVOCA

- la propria precedente Ordinanza n. 31 del 15-04-2020 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e mezzi abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi, siti in Norcia sul terreno distinto catastalmente al foglio 119 particella n° 179, ex art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

INFORMA

- che, in osservanza dell'art. 3, comma 4° della Legge n° 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Perugia, ai sensi della Legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata a:
 - VENERI SILVANA, residente in Via Nicola de Lecce o n° 40 – 73050 Salve (LE);
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 - alla PREFETTURA di PERUGIA;
 - alla AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA_2 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

- all'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE UMBRIA (A.R.P.A.) - Via delle Industrie - Località Portoni - 06037 - S. Eraclio (PG);
 - al RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI – Stazione Carabinieri “Parco” di Norcia – Via Vespasia Polla, 1 – 06046 NORCIA;
 - all’Area di POLIZIA MUNICIPALE – Sede;
 - all’Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico – Sede;
- che copia del presente Provvedimento venga:
- pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Norcia;

IL SINDACO

F.to Nicola Alemanno